

STUDIO LEGALE

Avvocato Alessio Orsini

Tribunale civile di Rimini ordinanza del 08.05.2017 - GI dott. Rossino

Illegittima definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto – Conto corrente - Anatocismo delibera CICR 09.02.2000 art. 7 co.3 necessità di nuovo accordo – Inidoneità della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Illiquidità del credito - Sospensione della provvisoria esecuzione.

Nella vicenda oggetto dell'ordinanza in commento, l'ingiungente aveva chiesto ed ottenuto la definitiva esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto pur in presenza di opposizione ritualmente notificata ed iscritta entro i termini di legge.

Al fine di far rilevare tale criticità gli opposenti si sono rivolti con apposita istanza, al giudice competente a conoscere il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il quale, rilevata la tempestività dell'esecuzione, ha dichiarato l'illegittimità della definitiva esecutorietà.

Oltre a ciò gli opposenti hanno chiesto disporsi la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto alla luce della illiquidità del credito ingiunto che nel caso di specie concerneva il saldo passivo di un rapporto di conto corrente.

Pur non avendo depositato alcuna consulenza tecnica di parte l'istanza ha trovato accoglimento.

Il giudice, preso atto che, nel contratto depositato, *stipulato prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, fosse prevista clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori* ed alla luce del fatto che, ai sensi della citata delibera cicr, art.7 co. 3, sia previsto che *"Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela"*, ne ha dedotto che *"la "nuova" previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali (stante la mancata previsione di un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e quelli attivi) e dunque richiede l'intervento di un accordo tra le parti che, nel caso che ci occupa, non risulta provato (l'opposta ha, peraltro, ammesso di essersi limitata alla pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale; vedi sul tema, Corte di Appello di Ancona 31 marzo 2016 n.420); che le clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, stipulate prima della delibera CICR 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, sono, quindi, nulle e l'adeguamento delle stesse non può avvenire mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni di applicazione di tali clausole; è indispensabile, infatti, che la banca e il cliente raggiungano un accordo in merito all'adeguamento del contratto"*.

In ragione di tale nullità contrattuale e del fatto che la banca non avesse prodotto tutti gli estratti conto in modo da consentire una puntuale verifica, il Giudice ha affermato *"che il credito dell'opposta è illiquido"* sospendendo la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Viale Treviri n. 202-63100 Ascoli Piceno (AP)

Via Ravenna n. 151 – 47814 Bellaria (Rimini)

Tel. 0736.263751 - Fax 0736.497432 - Cell. 347.6465594

Mail : avv.orsinialessio@gmail.com - Studio : studioavvorsini@gmail.com

www.orsinialessio.it

N. R.G. 2016/4370



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione Unica CIVILE Nella

causa civile iscritta al n. r.g. 4370/2016 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO
██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. ORSINI ALESSIO

OPPONENTI

contro

DOBANK S.P.A. (C.F. 00390840239), quale mandataria di UNICREDIT SPA con il patrocinio dell'avv. ██████████

OPPOSTA

Il Giudice dott. Rosario Lionello Rossino,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/04/2017, ha
pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che, anche a prescindere da ogni altra considerazione, sussistono gravi ragioni che giustificano ex art. 649 cpc la sospensione della esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; che DOBANK SPA non ha prodotto la documentazione giustificativa del credito e che questo Giudice non è in condizione di visionarla, non avendo la visibilità del fascicolo del procedimento monitorio (il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso da altro giudice); che, tuttavia, la circostanza ora evidenziata non impedisce di provvedere sull'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione formulata dagli opposenti; che è pacifico, infatti, che, nel contratto di conto corrente per il quale è causa, stipulato prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000, fosse prevista clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (la circostanza non è stata contestata dalla opposta); che giova ricordare, in proposito, che la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è pattuizione illegittima per i contratti bancari stipulati in data anteriore al 22.4.2000 (data di entrata in vigore della delibera del CICR - Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio - emanata il 9 febbraio 2000 sulla base dell'art. 25, comma 2, d.lg. 4 agosto 1999 n. 342, il quale ha introdotto il comma 2 dell'art. 129 del d.lg. 1 settembre 1993 n. 385 TU bancario), in quanto contrastante con la previsione dell'art. 1283 c.c. secondo cui, in mancanza di usi normativi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi; che può, perciò, senz'altro affermarsi che, in tema di capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., il D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, il quale aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma secondo del medesimo art. 25 - delle



Accoglimento totale del 08/05/2017

RG n. 4370/2016 -1

clausole anatocistiche stipulate in precedenza, siffatte clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. "(Cassazione civile, sez. I 13/09/2013 n. 21027).

che si deve, ancora, osservare che l'art. 7 della delibera CICR 9.2.2000, che ha dettato, in forza dell'art. 25 comma 2 del D.lgs 4 agosto 1999 n. 342, una regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, stabilisce quanto segue:

"1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30/6/2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio.

2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/2000, possono provvedere all'adeguamento in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/2000.

3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela." che deve escludersi, innanzitutto, che, per stabilire la natura migliorativa o meno delle condizioni del contratto, possa farsi riferimento alla pregressa situazione di fatto (il calcolo dell'anatocismo trimestrale);

che appare, dunque, evidente che il termine di raffronto non possa che essere il regolamento contrattuale nei limiti della rispondenza alla legge, che comporta l'assenza di ogni anatocismo (vedi Corte di Appello di Ancona 31/3/2016 n. 420), che ne consegue che la "nuova" previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali (stante la mancata previsione di un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e quelli attivi) e dunque richiede l'intervento di un accordo tra le parti che, nel caso che ci occupa, non risulta provato (l'opposta ha, peraltro, ammesso di essersi limitata alla pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale; vedi, sul tema, Corte di Appello di Ancona 31 marzo 2016 n. 420); che le clausole che prevedono la capitalizzazione degli interessi passivi, stipulate prima della delibera CICR 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000, sono, quindi, nulle e l'adeguamento delle stesse non può avvenire mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle nuove condizioni di applicazione di tali clausole: è indispensabile, infatti, che la banca e il cliente raggiungano un accordo in merito all'adeguamento del contratto;

che tenuto conto delle superiori considerazioni, non può ritenersi provato l'importo del credito nascente dal contratto di conto corrente al quale si è fatto in precedenza riferimento, essendo il saldo debitore inficiato dagli effetti della applicazione di clausola contrattuale contra legem;

che l'opposta potrà provare il suo credito solo producendo tutti gli estratti conto dall'inizio alla fine del rapporto, posto che solo in questo modo potrà essere utilmente espletata CTU per la determinazione del rapporto di dare-avere tra le parti in causa, previa depurazione degli effetti della pattuizione illegittima suddetta (vedi ad esempio Cass. n. 21466/2013; 21597/2013); che, in definitiva, può, al momento affermarsi, che il credito dell'opposta è illiquido;

che, in ogni caso, è stato illegittimamente emesso il decreto di definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, avendo [redacted] e [redacted] proposto tempestiva opposizione

P.Q.M.

Sospende l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1118/2016 del 12-13 giugno 2016, confermando per la prima comparizione e trattazione l'udienza del 19 maggio 2017 ore 10.30.

Si comunichi.



Accoglimento totale del 08/05/2017
RG n. 4370/2016 -1

Rimini, 6 maggio 2017

Il Giudice
dott. Rosario Lionello Rossino

AVV. ALESSIO ORSINI

Firmato Da: ROSSINO ROSARIO L. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d2c52 - Firmato Da: FILANTI FIORELLA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: d05be

